

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, proposto il 14 febbraio 2006**

(Causa C-91/06)

(2006/C 96/09)

(lingua processuale: il tedesco)

Il 14 febbraio 2006, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Bernhard Schima e dalla sig.ra Florence Simonetti, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica d'Austria.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che la Repubblica d'Austria, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente<sup>(1)</sup> e, comunque, non avendole comunicate alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 13, n. 1, della detta direttiva;
2. condannare la Repubblica d'Austria alle spese.

*Motivi e principali argomenti:*

Il termine assegnato per la trasposizione della direttiva è scaduto il 21 luglio 2004.

<sup>(1)</sup> GU L 197, pag. 30

**Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Finanzgericht Hamburg con ordinanza 23 gennaio 2006, nel procedimento Viamex Agrar Handels GmbH contro Hauptzollamt Hamburg-Jonas**

(Causa C-96/06)

(2006/C 96/10)

(Lingua processuale: il tedesco)

Con ordinanza 23 gennaio 2006, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 17 febbraio 2006, nel procedimento Viamex Agrar Handels GmbH contro Hauptzollamt Hamburg-Jonas, il Finanzgericht Hamburg

(Germania) ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se la disposizione di cui all'art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98<sup>(1)</sup> contenga una fattispecie esclusiva, con la conseguenza che lo Hauptzollamt è tenuto ad esporre e a provare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98.
- 2) Per il caso in cui tale questione sia risolta in senso affermativo, se la conclusione ai sensi dell'art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98 relativa al mancato rispetto della direttiva relativa alla protezione degli animali durante il trasporto richieda la prova di una violazione della direttiva 91/628/CEE<sup>(2)</sup> nel caso concreto o se sia sufficiente, per l'onere di esposizione dei motivi e della prova dell'autorità, che essa esponga e dimostri circostanze che, considerate complessivamente, indichino con una notevole probabilità che la direttiva relativa alla protezione degli animali durante il trasporto non è stata rispettata, (anche) riguardo all'esportazione di cui trattasi.
- 3) Indipendentemente dalle soluzioni delle questioni sub 1 e 2, se l'autorità possa negare (integralmente) ad un esportatore la restituzione all'esportazione ai sensi dell'art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98 qualora, riguardo all'esportazione di cui trattasi, non vi siano indizi del fatto che, a causa della (eventuale) violazione della direttiva 91/628/CEE, sia stato pregiudicato il benessere degli animali durante il trasporto.

<sup>(1)</sup> GU L 82, pag. 19.

<sup>(2)</sup> GU L 340, pag. 17.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall'Oberlandesgericht Stuttgart con decisione 7 febbraio 2006 nel procedimento Raiffeisenbank Mutlangen e.G. contro Roland Schabel, altri partecipanti: 1. Presidente del Landesgericht Unkel, 2. Bezirksrevisor Stiglmair**

(Causa C-99/06)

(2006/C 96/11)

(Lingua processuale: il tedesco)

Con decisione 7 febbraio 2006, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 21 febbraio 2006, nel procedimento Raiffeisenbank Mutlangen e.G. contro Roland Schabel, altri partecipanti: 1. Presidente del Landesgericht Unkel, 2. Bezirksrevisor Stiglmair, l'Oberlandesgericht Stuttgart, ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale: